

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 141/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente "Pe. U." impugna gli avvisi di accertamento per parziale/omesso versamento ICI n. 1550, 1551, 1552 e 1553, notificati in data 18.01.11 dal Comune di Toscolano Maderno, e relativi all'imposta ICI per gli anni 2009, 2008, 2007 e 2006, complessivamente per € 1.895,00, oltre interessi e sanzioni.

Il ricorrente chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento in quanto infondati ed illegittimi per carenza di motivazione e per errata applicazione da parte dell'ente accertatore delle disposizioni riguardanti le agevolazioni per l'abitazione principale e, altresì, per errata interpretazione da parte del Comune della sentenza di Cassazione nr. 14389 del 15.06.10.

Il ricorrente fa altresì presente che in data 18.02.11 aveva presentato istanza di autotutela, respinta in data 03.03.11 dal Comune.

Il Comune di Toscolano Maderno, costituendosi nel giudizio e nel chiedere di respingere la richiesta di annullamento in quanto infondata, con conseguente conferma degli atti impugnati, fa presente che:

- l'art. 8, comma 2, del D.lgs 504/92 prevede espressamente che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente dimora con i suoi familiari ed in presenza del coniuge che risiede in altro Comune (Tignale), le agevolazioni non competono;
- a tale interpretazione è di supporto la recente sentenza di Cassazione nr. 14389/10;
- la chiara e precisa normativa sul punto non consente di ravvisare l'inapplicabilità delle sanzioni.

Alla pubblica udienza le parti illustrano la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, residente nel Comune di Toscolano Maderno, unitamente ai due figli, ha applicato le agevolazioni ICI "abitazione principale" per l'immobile di proprietà ed il Comune di Toscolano Maderno non ha riconosciuto tale diritto in quanto il coniuge non figura né separato né divorziato ed è residente in un altro Comune (Tignale - BS), in più quest'ultimo ha usufruito delle stesse agevolazioni ICI per l'altra sua abitazione in Tignale, infine dalla dichiarazione per l'applicazione della tariffa rifiuti il coniuge non compare tra gli abitanti dell'unità immobiliare.

Il ricorrente sostiene, tra gli altri, che la sentenza di Cassazione richiamata negli avvisi di accertamento è stata mal interpretata dal Comune mentre il Comune controdeduce, tra gli altri, che l'agevolazione spetta solo per "l'abitazione principale" che deve intendersi quella della famiglia ove dimora l'intero nucleo familiare, in particolare entrambi i coniugi, anzi, interpretando la sentenza di Cassazione richiamata, presuntivamente di tutti i componenti della famiglia.

L'art. 8, comma 2, ultima frase, del D.lgs 504/92 prevede che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente con nessun altro richiamo ad altre norme.

Sotto l'aspetto prettamente letterale la norma non fa alcun riferimento alla famiglia od al nucleo familiare ma pretende che l'abitazione sia occupata abitualmente anche dai familiari del contribuente.

È incontestato in giudizio che l'unità immobiliare è abitata dal ricorrente e da i suoi due figli.

La non residenza nelle stesse mura di entrambi i coniugi comporta che tale agevolazione spetti solo per quell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia e, nel caso in questione, non vi è contestazione in giudizio che il ricorrente viveva in Toscolano con i suoi familiari (i due figli).

Va da sé che in presenza di una famiglia, come si suol dire spaccata per l'eventuale assenza di uno dei coniugi, l'agevolazione spetti a colui che abita/ risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia Stessa (art. 144 C.C., comma 1).

Nel caso di specie si deve presumere che i coniugi abbiano concordato e fissato la residenza della famiglia in Toscolano.

È solo il caso di osservare che la sentenza di Cassazione richiamata dal Comune rappresenta una conferma, tanto è vero che precisa "attribuisce solo all'unità immobiliare sita in questo Comune la qualità, voluta dalla norma, di "abitazione principale".

In altre parole tale sentenza non ha riconosciuto l'applicazione dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale al soggetto che si è allontanato dalla famiglia e calata in questo giudizio l'agevolazione ICI per l'abitazione principale spetterebbe al ricorrente mentre, sulla base degli atti, non spetterebbe alla moglie, questione che riguarderebbe, pertanto, il Comune di Tignale e non quello di Toscolano Mademo.

Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qual volta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove in luogo diverso dal tetto coniugale, meglio dall'"abitazione principale", l'altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge per fatti a lui non imputabili.

Concludendo, per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, indipendentemente che l'altro coniuge viva altrove.

Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è meritevole di accoglimento e per il principio di soccombenza la Commissione condanna il Comune di Toscolano Maderno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 500,00, oltre accessori di legge, di cui € 350,00 per onorari, € 100,00 per diritti ed € 50,00 per spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Toscolano Maderno alle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 500,00.